



CIRCOLARE N. 7

*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLA

CONTABILITÀ DI STATO

UFFICIO VII

ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

UFFICIO XI

OGGETTO: Decreto 11 dicembre 2013 n. 141 del  
Ministro dell'Economia e delle Finanze,  
recante norme per la  
dematerializzazione delle quietanze di  
versamento alla tesoreria statale,  
pubblicato sulla G.U. serie generale  
del 17 dicembre 2013 n. 295 -  
Istruzioni applicative Sistema Informativo  
Entrate (S.I.E.) e Sistema  
Informativo Tesoreria

A Presidenza del Consiglio dei  
Ministri  
Amministrazioni centrali dello  
Stato  
Corte dei conti  
Consiglio di Stato  
Uffici centrali del bilancio presso  
i Ministeri  
Ragionerie territoriali dello Stato  
Avvocatura dello Stato  
Uffici territoriali del Governo  
Agenzia delle Entrate e  
Territorio  
Agenzia del Demanio  
Agenzia delle Dogane e dei  
Monopoli  
Equitalia S.p.A.  
Dipartimento del Tesoro  
Dipartimento dell'Amministrazione  
Generale, del Personale e dei  
Servizi  
Dipartimento delle Finanze  
Poste Italiane S.p.A.

E p.c. Banca d'Italia  
Servizio Rapporti con il Tesoro  
Via dei Due Macelli, 79  
ROMA

Agenzia per l'Italia Digitale  
Viale Marx, 39  
ROMA

## 1) PREMESSE

I processi di innovazione e di snellimento procedurale che interessano la Pubblica Amministrazione passano sovente per la semplificazione documentale e la dematerializzazione degli atti nei quali si sostanzia l'attività amministrativa.

Per quanto concerne la tematica specifica delle quietanze di versamento alla tesoreria statale, emesse su inserti a rigoroso rendiconto numerati progressivamente e con marchio a secco, sottoposti a rigorose regole di utilizzo e regolamentazione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha avviato un processo di rivisitazione nell'ambito di un apposito gruppo di lavoro, cui hanno partecipato rappresentanti di Corte dei Conti, Banca d'Italia e Agenzia per l'Italia digitale, che ha disegnato un innovativo processo di formazione, gestione e conservazione delle quietanze atto a consentirne la dematerializzazione.

La coerenza dell'innovazione introdotta con la cornice giuridica di riferimento è stata assicurata con l'emanazione del Regolamento in oggetto.

## IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il tradizionale contesto delineato dal Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e dal Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (R.C.G.S.) che ha approvato il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, va oramai ad inserirsi nell'ambito di norme che hanno introdotto nell'ordinamento alcuni principi cardine in materia di informatizzazione delle procedure. Tra queste hanno, in particolare, rilevanza il Codice dell'amministrazione digitale, emanato con il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni e integrazioni ed il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994 n. 367, per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di spesa e contabili, e successive modificazioni.

In tale scenario è stato introdotto il provvedimento di cui all'oggetto, adottato con decreto 11 dicembre 2013 n. 141 del Ministro dell'economia e delle finanze.

Detto decreto, d'ora in poi Regolamento, composto da sei articoli, statuisce all'articolo 1 che le quietanze sono ordinariamente sostituite con evidenze informatiche, che costituiscono quietanze informatiche valide ad ogni effetto, anche ai fini della resa dei conti amministrativi e giudiziali.

All'articolo 2 viene descritta la trasmissione delle informazioni sui singoli versamenti, dalla Banca d'Italia verso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, attraverso flussi telematici disciplinati da un Protocollo di intesa allo scopo concordato. Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato rende disponibili alla Corte dei conti le evidenze informatiche dei versamenti contabilizzati dalle Tesorerie come, anche, alle amministrazioni pubbliche interessate.

L'articolo 3, dedicato ai depositi provvisori, prevede flussi telematici di rendicontazione dalla Banca d'Italia verso la Ragioneria Generale dello Stato per la costituzione dei detti depositi. Con riferimento alla restituzione, questa viene disposta dalle competenti Ragionerie Territoriali dello Stato, previa acquisizione agli atti del nulla osta dell'Amministrazione nel cui interesse è stato costituito il deposito, mediante un apposito ordine di restituzione che, nelle more della relativa dematerializzazione, è redatto su una modulistica uniforme predisposta dalla Ragioneria Generale dello Stato, sentita la Banca d'Italia. Gli ordini di restituzione sono allegati al sottoconto giudiziale per la gestione dei depositi provvisori compilato dalle Tesorerie dello Stato. Anche la rendicontazione per i versamenti effettuati presso la tesoreria statale per la costituzione di depositi provvisori, è resa disponibile alla Corte dei conti tramite il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Per quanto riguarda la documentazione che attesta l'avvenuto versamento, l'articolo 4 del Regolamento, coerentemente con lo spirito dell'innovazione introdotta, stabilisce che, solo nel caso di versamenti allo sportello della tesoreria statale, il versante otterrà una ricevuta, con effetto liberatorio nei confronti del debitore, nella quale sono riportate le stesse informazioni presenti sulla quietanza informatica. Quando i versamenti siano, invece, effettuati tramite bollettino di conto corrente postale, bonifico bancario e postale e altri strumenti che utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, la Banca d'Italia non emette documenti cartacei che attestino il versamento e, nei confronti del debitore, hanno effetto liberatorio le ricevute del

versamento rilasciate da Poste italiane s.p.a., dalle banche e dagli altri istituti di pagamento che hanno intermediato il versamento.

L'art. 5 del Regolamento esplicita, poi, le necessarie conseguenze della dematerializzazione delle quietanze, per quanto riguarda la documentazione a corredo dei conti giudiziari presentati sia dalla Banca d'Italia, quale tesoriere dello Stato, che dagli agenti della riscossione, statuendo come siano i flussi informatici stessi a documentare l'entrata al bilancio dello Stato e, quindi, i conti medesimi.

L'art. 6 reca disposizioni finali e per l'entrata in vigore.

## 2) IL PROGETTO

L'innovato assetto normativo costituisce la necessaria cornice giuridica nel cui ambito è stato sviluppato un progetto di natura informatico-amministrativa, articolato per complessità ed impatto, che realizzerà progressivamente in fasi successive gli obiettivi di semplificazione, economicità ed efficientamento dell'azione amministrativa prefissati. Sono interessate al progetto le quietanze cartacee erario mod. 121T e le quietanze cartacee mod. 123T per la costituzione dei depositi.

### *LA PRIMA FASE*

Nella fase iniziale, a partire dal 2 gennaio 2014, le quietanze cartacee sono sostituite da quietanze informatiche e sono in atto le azioni mirate ad ottenere l'allineamento delle informazioni presenti negli archivi informatici della Banca d'Italia e della Ragioneria Generale dello Stato, con riferimento agli elementi costitutivi delle quietanze di versamento all'erario.

Dalla medesima data è predisposto il flusso telematico di rendicontazione per la costituzione dei depositi provvisori in contanti ed in titoli.

Nulla è innovato, invece, per l'intero esercizio 2013, in quanto anche le operazioni che avvengono nei primi mesi dell'esercizio seguente e fino a tutto il 30 aprile 2014, riferite a variazioni da operarsi su quietanze emesse nel 2013, seguiranno le modalità pre-vigenti.

#### *LA SECONDA FASE*

Una fase ulteriore si compirà quando le quietanze informatiche saranno gestite con procedure di colloquio del tutto nuove tra la Banca d'Italia, la Ragioneria Generale dello Stato e la Corte dei Conti. Delle innovazioni che saranno introdotte con la seconda fase verrà data tempestiva comunicazione.

### 3) DEMATERIALIZZAZIONE QUIETANZE ERARIO

#### *LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO*

Dal 2 gennaio 2014, garantendo una uniformità di trattamento per l'intero esercizio finanziario, le Tesorerie, per i versamenti presso lo sportello, consegnano al versante una ricevuta cartacea contenente le stesse informazioni della quietanza.

Un fac-simile della ricevuta è allegato alla presente circolare (allegato n. 1).

Dalla stessa data, le quietanze di nuova emissione, con esclusione di quelle emesse in conto esercizio 2013, già oggetto di scambi telematici tra la Banca d'Italia e la Ragioneria Generale dello Stato, seguono nuove regole di gestione riguardanti specificamente le variazioni, grazie alle quali sarà possibile uno stretto allineamento tra i rispettivi archivi.

Come esplicitamente previsto dal Regolamento (art. 1), e come del resto già avveniva in precedenza, le Amministrazioni che necessitino, con riferimento ai versamenti nelle Tesorerie dello Stato, dei dati di quietanza per lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza, possono rivolgersi all'Ispettorato Generale per l'Informatizzazione della Contabilità di Stato della Ragioneria Generale dello Stato, ordinariamente attraverso la casella di posta elettronica [rgs.igics.uff7@tesoro.it](mailto:rgs.igics.uff7@tesoro.it).

*GLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE*

Portata fortemente innovativa e di semplificazione delle procedure, in linea con i processi di digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni, ha la disposizione riguardante gli adempimenti in capo agli agenti della riscossione dello Stato, con particolare riferimento alla resa del conto giudiziale (art. 5), come pure di quelli amministrativi. Tenuto conto infatti che le norme pre-vigenti prevedono la presentazione delle quietanze (cartacee) a corredo dei conti giudiziali e amministrativi, con l'avvenuta dematerializzazione i relativi flussi telematici, contenenti le informazioni per ciascun versamento presso la tesoreria statale a favore dell'Erario, hanno valenza di documentazione giustificativa ai sensi dell'art. 633 del R.C.G.S.. Ne consegue che i conti, sia amministrativi che giudiziali, da presentare con riferimento all'operatività dell'esercizio 2014, non dovranno essere più corredati delle quietanze di versamento.

*GLI UFFICI CENTRALI DEL BILANCIO E LE RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO*

Si danno qui indicazioni alla Ragionerie Territoriali dello Stato ed agli Uffici Centrali del Bilancio sull'operatività sul S.I.E., riguardanti la prima fase in precedenza descritta.

Dal 2 gennaio 2014 il colloquio informatico tra il Sistema Informativo Entrate e la Banca d'Italia è potenziato e modificato con riferimento, come detto, specificamente alle nuove emissioni di quietanze per l'esercizio 2014. Infatti nello scambio di dati attraverso flussi telematici, sono ora comprese le variazioni al codice versante, all'anagrafica del versante, alla causale del versamento e al codice fiscale, ai fini dell'allineamento degli archivi dei rispettivi sistemi.

Le modalità di effettuazione delle variazioni su quietanze emesse nell'esercizio 2014 sono, pertanto, differenti da quelle fino ad ora vigenti; in particolare quando si tratti di variazioni al codice fiscale, all'anagrafica del versante, alla causale del versamento, queste saranno operate dalle Tesorerie nel sistema informativo della Banca d'Italia, mentre le variazioni al codice versante saranno effettuate dalle Ragionerie Territoriali e dagli Uffici Centrali del Bilancio attraverso il S.I.E.. Stante questa organizzazione, i flussi informatizzati di variazione con la Banca d'Italia sono bidirezionali.

Nulla è mutato per quanto riguarda le modalità di esecuzione delle prenotazioni per modifica di importo o imputazione tramite il S.I.E..

Gli utenti degli Uffici Centrali del Bilancio e delle Ragionerie Territoriali, ove riscontrassero necessità di rettificare dati di pertinenza della Banca d'Italia, dovranno comunicarle per le vie amministrative alla competente filiale territoriale, Servizio di tesoreria dello Stato. Il S.I.E. riceverà le variazioni quando saranno ricevute via flusso da Banca d'Italia, associandole alla quietanza pertinente.

Di converso, le Ragionerie Territoriali e gli Uffici Centrali del Bilancio potranno ricevere in via amministrativa, dalle Tesorerie, richieste di modifiche al codice versante e le disporranno sul S.I.E.. Gli aggiornamenti e le correzioni al codice versante effettuati saranno trasmessi via flusso alla Banca d'Italia che provvederà a riceverli.

Alcune funzionalità del Sistema Informativo Entrate sono state pertanto oggetto di adeguamento.

Non sono infatti più effettuabili sul S.I.E. le operazioni di modifica dei seguenti dati di quietanza: 'anagrafica versante', 'causale versamento' e 'cod. fiscale', che sono ora di competenza della Banca d'Italia.

Per le modifiche al codice versante, che debbono essere recepite anche dalla Banca d'Italia, l'utente agirà come di consueto. Sarà cura del S.I.E., con elaborazione in differita, preparare ed inviare automaticamente al sistema informativo della Banca d'Italia una prenotazione che sarà quindi da questa esitata ed inviata alla Ragioneria Generale dello Stato con un successivo flusso.

Le predette prenotazioni "automatiche" saranno identificate secondo la stessa numerazione progressiva delle altre prenotazioni, ma saranno classificate nel S.I.E. con una specifica denominazione 'versante', in modo da essere ricercabili e interrogabili con le usuali funzionalità.

Nell'eventualità che una quietanza subisca più modifiche del codice versante in una stessa giornata, il S.I.E. trasmetterà in Banca d'Italia solo il valore indicato nell'ultima operazione.

Qualora un'operazione di modifica del codice versante sia seguita nella stessa giornata da una prenotazione di modifica di importo o imputazione inerente la stessa quietanza, l'informazione del nuovo codice versante verrà inclusa nella prenotazione per essere inviata in Banca d'Italia.

L'aggiornamento del codice versante continuerà a produrre i propri effetti contabili al momento dell'esecuzione dell'operazione in S.I.E.. Tuttavia nel caso in cui un utente S.I.E. abbia modificato il codice versante e si trovi nella condizione di doverlo riaggiornare in una giornata successiva, potrà effettuare l'operazione solo dopo l'avvenuta acquisizione dell'esito trasmesso dalla Banca d'Italia.

La funzionalità di suddivisione della quietanza sarà mantenuta per la gestione dei conti analitici dei debitori diretti che versano a capitoli compresi nel capo X, per attribuire i versamenti puntualmente alle rate di quota capitale o a quelle di debito di mora, ivi registrate.

In una fase successiva del processo di dematerializzazione l'area 'Versamento erariale' sarà totalmente rinnovata e saranno adeguate tutte le funzioni del S.I.E. che prevedono il trattamento delle quietanze erariali.

#### 4) DEMATERIALIZZAZIONE QUIETANZE DI DEPOSITO PROVVISORIO

Il processo di dematerializzazione riguarda anche le quietanze emesse dalle Tesorerie in sede di costituzione dei depositi provvisori. Conseguentemente, le quietanze riferite ai depositi costituiti a partire dal 2 gennaio 2014 sono sostituite da evidenze informatiche.

Nulla è innovato per i depositi costituiti precedentemente a tale data, fino a tutto il 31 dicembre 2013, sia per la fase di costituzione che per quella di estinzione. Si ritiene opportuno segnalare solamente che sin da ora, in sede di estinzione del deposito le Ragionerie territoriali potranno trattenere agli atti i relativi nulla osta allo svincolo, non essendo necessario inviarli alle Tesorerie con l'autorizzazione alla restituzione.



Le quietanze cartacee mod. 123T, emesse su inserto a rigoroso rendiconto, hanno svolto una duplice funzione: quella di attestazione del versamento effettuato dal versante e quella di supporto fisico per l'autorizzazione della restituzione all'avente diritto o dell'incameramento al bilancio dello Stato. Una volta estinto il deposito seppur parzialmente, la quietanza viene trattenuta dalla Tesoreria competente. Con la dematerializzazione delle quietanze cambia il quadro di riferimento nel quale gestire i depositi.

In particolare, non ci sono innovazioni rilevanti in sede di costituzione del deposito, dove al depositante viene rilasciata una ricevuta cartacea contenente tutti gli elementi identificativi del deposito, già presenti sulla quietanza mod. 123T.

I cambiamenti più importanti si hanno invece in sede di estinzione del deposito, attività affidata all'IGEPA, per i depositi costituiti in Tesoreria Centrale, e alle Ragionerie territoriali dello Stato, per i depositi costituiti presso le altre Tesorerie decentrate.

Per questo motivo e proprio in considerazione del processo di dematerializzazione, nell'ambito dell'applicativo *SI Tesoreria* è stata inserita un'apposita voce (denominata Gestione depositi provvisori) che mette a disposizione di IGEPA e delle Ragionerie territoriali, ciascuna per il proprio ambito di attività, l'elenco dei depositi costituiti, con tutti gli elementi identificativi per ciascuno di essi, consultabili con una specifica funzione di interrogazione. La Banca d'Italia aggiorna quotidianamente con un apposito flusso di rendicontazione i dati riferiti alla costituzione dei depositi, che sono essenzialmente depositi costituiti in contanti, ma in qualche occasione possono riguardare titoli o valori diversi.

Per la restituzione del deposito deve essere acquisito da parte degli uffici competenti il relativo nulla osta dell'Amministrazione nel cui interesse il deposito è stato costituito. Tale documento, da trattenere agli atti dell'ufficio che ordina l'estinzione del deposito, rappresenta il presupposto indispensabile per autorizzare la Tesoreria competente alla restituzione. Sempre per la restituzione del deposito, in mancanza della quietanza cartacea sulla quale apporre materialmente la relativa autorizzazione, è stato predisposto un apposito modulo "Ordine di restituzione deposito provvisorio" tramite il quale autorizzare la Tesoreria competente a restituire il deposito all'avente

diritto. Analogamente si opera in caso di incameramento al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 598 del R.C.G.S.

Un fac-simile del modulo di restituzione è allegato alla presente circolare (allegato 2).

Gli Ordini di restituzione, numerati per anno dai singoli uffici emittenti, debbono contenere oltre agli estremi identificativi del deposito (numero\anno della quietanza, estremi del depositante, importo), tutti gli elementi necessari per l'estinzione, analogamente a quanto avviene per qualsiasi titolo di pagamento.

Si segnala che, nel caso in cui un medesimo deposito debba essere estinto in parte con restituzione all'avente diritto, in parte con incameramento al bilancio dello Stato, debbono essere emessi due distinti ordini di restituzione, ciascuno per l'importo dovuto.

Mensilmente le Tesorerie competenti invieranno alle Ragionerie territoriali coesistenti un tabulato contenente l'elenco dei depositi vigenti (cioè non ancora estinti) alla fine del mese (mod. 118bis T per i depositi costituiti in contanti e 118quater T per i depositi in titoli e valori diversi). Questo tabulato, insieme ai dati sulla costituzione del deposito presenti sul *SI Tesoreria*, consentono agli uffici preposti di avere a disposizione tutti gli elementi indispensabili per l'estinzione del deposito e l'attestazione della vigenza del deposito stesso.


In una fase successiva del processo di attuazione del progetto di dematerializzazione l'apposita funzione del *SI Tesoreria* riporterà l'intero ciclo di vita di ogni deposito, anche con gli estremi riferiti alla sua estinzione.

Qualora le Ragionerie territoriali, che già oggi sono utenti del *SI Tesoreria* nell'ambito della Intranet RGS, debbano richiedere nuove utenze per i propri dipendenti, possono inviare una apposita istanza indirizzandola alla casella di posta elettronica [assistenza.cp@tesoro.it](mailto:assistenza.cp@tesoro.it) e, per conoscenza, [rgs.igics.uff5@tesoro.it](mailto:rgs.igics.uff5@tesoro.it).

\*\*\*

Si confida nella fattiva collaborazione dei destinatari della presente circolare per la puntuale applicazione delle istruzioni fornite e si invitano le Amministrazioni in indirizzo a trasmetterla alle proprie articolazioni periferiche.

Il Ragioniere Generale dello Stato

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. P. ...', written over the printed text of the title.



FAC SIMILE

Ordine n. ....

**RAGIONERIA TERRITORIALE  
DELLO STATO DI .....**

**Alla Tesoreria dello Stato  
di.....**

**ORDINE DI RESTITUZIONE DEPOSITO PROVVISORIO**

(ex art. 3 del D.M. n. 141 dell' 11 .12.2013)

*in caso di pagamento in contante si osservano le disposizioni vigenti relative alla limitazione all'uso del contante*

Vista, la quietanza di deposito provvisorio n. ... del ..... di euro (importo in cifre e in lettere).....

Acquisito agli atti, il nulla osta alla restituzione rilasciato da .....

Accertato, che non esistono legali impedimenti

Si autorizza la Tesoreria dello Stato di ..... a (1)

- restituire
- incamerare

(1) Nel caso in cui il deposito debba essere in parte restituito, in parte incamerato, devono essere emessi distinti ordini di restituzione per i rispettivi importi.

il predetto deposito provvisorio per l'importo (in cifre e in lettere) di .....

a favore di

Nome e cognome, luogo e data di nascita/Ragione sociale del beneficiario (2)
.....
codice fiscale/partita iva
.....
indirizzo
.....
.....
.....

(2) Nel caso di incameramento al bilancio dello Stato, indicare "Tesoro dello Stato" mediante (3)

<input type="checkbox"/> Bonifico bancario o postale	BIC .....	
	IBAN .....	
<input type="checkbox"/> Vaglia cambiario	Indirizzo .....	
	.....	
<input type="checkbox"/> Pagamento in contanti c/o Tesoreria	con quietanza (4) :	Firma del quietanzante
	.....	.....
<input type="checkbox"/> Pagamento in contanti c/o Ufficio Postale	con quietanza (4) :	Firma del quietanzante
	.....	.....
<input type="checkbox"/> Versamento al bilancio statale	Capo ..... cap..... art.....	
<input type="checkbox"/> Versamento su conto di tesoreria	n.conto.....tesoreria.....	

(3) Contrassegnare una sola modalità di pagamento

(4) Indicare: "del medesimo", oppure le complete generalità e relativa qualifica del quietanzante, se persona diversa dal beneficiario.

Data

Firma





